

BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 22 Luglio 1950

Supplemento N. 3 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- DECRETO N. 41 rep. del 15 luglio 1950: nomina degli assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1950 108
- ORDINANZA N. 42 rep. del 17 luglio 1950: adozione di ulteriori provvedimenti per la tutela della salute pubblica in relazione al diffondersi dei casi di rabbia canina 110
- ORDINANZA N. 43 rep. del 18 luglio 1950: autorizzazione all'I.N.A.I.L. ad assumere nel territorio della Somalia l'esercizio delle assicurazioni sociali ed istituzione della « Cassa per assicurazioni sociali della Somalia » 111
- ORDINANZA N. 44 rep. del 20 luglio 1950: determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti da 1 e da 100 somali della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia 113
- ORDINANZA N. 45 rep. del 20 luglio 1950: proroga fino al 22 agosto * 1950 delle operazioni di cambio del « somalo » con lo scellino E.A. e con la lira italiana 116
- ORDINANZA N. 46 rep. del 15 luglio 1950: tasse scolastiche 117

PARTE SECONDA

- Saline Somale S. A.: convocazione di Assemblea 118

PARTE PRIMA

DECRETO N. 41 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 in data 12 aprile 1950 contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

RITENUTO che è necessario provvedere alla nomina degli assessori presso i Tribunali Regionali della Somalia, a norma dell'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario;

Sulla proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1950:

1) Per il Tribunale Regionale di Mogadiscio:

ITALIANI

Greco Prof. Vincenzo
Porro Sig. Giuseppe
Fulgenzi Sig. Guglielmo

Carcofaro Sig. Enrico
Vitali Sig. Giuseppe Mario

SOMALI

Hagi Omar Ahmed - Dir
Dirie Erzi - Ortoble
Aues Ali Nur - Seddaghei, Scingani
Hagi Ali Nehediò - Morscio

Islao Tarambi - Murosada, Rer Foc
Ulus
Scek Ahmed Ali - Abgal, Rer Matan

2) Per il Tribunale Regionale della Migiurtinia:

ITALIANI

Ciaccio Magg. Salvatore
Citanna Cap. Edgardo

Tellarini S. Ten. Gianfranco
Marasti Sig. Silvio

SOMALI

Mohamed Ali - Osman Mahamud
Scire Gure Osman Mahamud

Mohamed Bogor Osman - Osman
Mahamud
Scek Ahmed Ali - Suacron

3) Per il Tribunale Regionale del Mudugh:

ITALIANI

Marano Ing. Giuseppe
Vasile Cap. Giuseppe

Brozzo Ten. Ruggero
Curcio Rubertini Ten. Muzio

SOMALI

Hagi Abdi Samed - Awadle
Scirua Scek Mohamed - Awadle

Mohamed Subrie - Awadle
Cav. Salad Hassan Giumale Aii

4) Per il Tribunale Regionale dell'Alto Giuba:

ITALIANI

Balletto Dr. Giovanbattista
Sobrero Dr. Lorenzo

Ferrari Sig. Luigi
Rossi Sig. Giuseppe

SOMALI

Scerif Mohamed - Asceraf
Scerif Mohamed Scerif Assan - Asce-
raf

Scek Iero Scek Abdi Latif - Elai
Ualamophe
Scerif Sidi Rasul Asceraf

5) Per il Tribunale Regionale del Basso Giuba:

ITALIANI

Gallotti Sig. Marcello
Dogliani Geom. Giovanni

Ghigo Sig. Augusto
Conti Sig. Augusto

SOMALI

Hagi Hussein Bogò - Dolbohanta
Santur Gollo Ogaden

Mohamed Kalif - Scekal, Rer Au
Cutub
Abdi Omar - Scekal.

6) Per il Tribunale Regionale del Basso Uebi Scebeli:

ITALIANI

Fanti Geom. Alberto
Carola Sig. Gennaro

Tassinari Sig. Luigi
Damolo Ing. Cesare.

SOMALI

Abdurahman Ali Issa - Sultano dei
Bimal
Cav. Alio Ibrau Capo dei Dighil
(Giddu)

Abdi Mohamud Ahmed Amin - Bimal
Cav. Mugne Hagi Abdulcadir - At-
timi.

Mogadiscio, li 15 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 42 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la propria Ordinanza n. 11 in data 18 aprile 1950 che detta norme per la tutela della salute pubblica in relazione al diffondersi dei casi di rabbia canina;

RITENUTO che le misure previste dalla predetta Ordinanza si sono dimostrate insufficienti dato il moltiplicarsi di cani randagi in tutto il Territorio e che è necessario pertanto adottare urgentemente ulteriori provvedimenti per proteggere la pubblica incolumità;

SENTITO il parere dell'Ispettore Veterinario della Somalia;

ORDINA :

Art. 1.

L'art. 2 dell'Ordinanza n. 11 del 18 aprile 1950 è sostituito dal seguente:

Tutti i cani di età superiore ai due mesi, che circolino nelle pubbliche vie o in luoghi comunque aperti al pubblico, non condotti al guinzaglio o sprovvisti di museruola, salvo le eccezioni di cui all'art. 1 della stessa Ordinanza n. 11 del 18 aprile 1950, saranno considerati randagi e verranno immediatamente abbattuti.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 17 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 43 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, per effetto della propria Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio, sono tuttora applicabili nel territorio medesimo le norme contenenti disposizioni in materia di assistenza e di assicurazione sociale, emanate anteriormente alla occupazione britannica della Somalia, ed in particolare il R. D. 31 gennaio 1904, n. 51, che approva il testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, il R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale e il D. M. 7 maggio 1936 sull'assistenza malattia agli operai che prestano la loro opera in A. O. I..

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere alla estensione al territorio della Somalia della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'assistenza di malattia ai lavoratori; della legge 19 gennaio 1941, n. 22, sull'istituzione di un ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali; della legge 28 luglio 1939, n. 1436, sulla istituzione di un ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; del decreto Leg. Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, sulla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali (Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali); del D. Leg. C. P. §. 29 luglio 1947, n. 689, sulla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti (Fondo di solidarietà sociale);

RAVVISATA l'opportunità di affidare l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, le malattie, la invalidità, la vecchiaia e superstiti, per la disoccupazione e per la tubercolosi e di tutte le altre forme di assistenza sociale che potranno stabilirsi nel territorio a favore dei lavoratori, ad un unico ente coordinatore.

ORDINA

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'assistenza di malattia ai lavoratori, alla legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ed alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, sulla istituzione di un ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, al D. Leg. Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, sulla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia, e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, al

D. Leg. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 689, sulla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, sono estese, in quanto applicabili, al territorio della Somalia.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) è autorizzato ad assumere nel territorio della Somalia l'esercizio esclusivo delle assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, la disoccupazione e la tubercolosi, e di tutte le altre forme di assistenza sociale che potranno stabilirsi, con successivi provvedimenti, a favore dei lavoratori.

Art. 3.

Per l'esercizio delle assicurazioni, di cui al precedente art. 2, l'I.N.A.I.L. istituirà una speciale gestione autonoma denominata "CASSA PER ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SOMALIA" sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana.

L'I.N.A.I.L., per il funzionamento della Cassa, disporrà del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare con l'obbligo di adeguarlo alle esigenze dell'incarico conferitogli.

Art. 4.

Gli organi della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia sono quelli previsti dallo Statuto dell'I.N.A.I.L.

La direzione della Cassa è affidata ad un funzionario dell'I.N.A.I.L. nominato dall'Amministratore della Somalia su proposta del Presidente dell'I.N.A.I.L. medesimo.

Art. 5.

E' istituito un Comitato Consultivo presieduto da un funzionario dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana e composto dal Direttore della Cassa e da cinque membri in rappresentanza delle collettività della Somalia.

I componenti del Comitato Consultivo sono nominati con provvedimento dell'Amministratore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il comitato ha la funzione di fare proposte in ordine alle varie forme di assicurazione ed assistenza, ed adempie agli altri incarichi demandatigli dalla Cassa

Art. 6.

La Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia provvede, in conformità alla legislazione italiana — nei limiti consentiti dalle condizioni ambientali — e secondo le norme che saranno successivamente emanate, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la invalidità, la vecchiaia e superstiti, la disoccupazione e la tubercolosi a favore di tutti i lavoratori che nel territorio della Somalia prestano la loro opera alle dipendenze della pubblica Amministrazione e delle aziende private.

Art. 7.

L'obbligatorietà delle assicurazioni sociali a favore di categorie di lavoratori non ancora previste dalla legislazione vigente, sarà stabilita con successive ordinanze, sentito il parere della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

Art. 8.

La Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia è autorizzata a gestire, nell'ambito del territorio, ambulatori e stabilimenti di cura a favore dei propri assicurati.

Art. 9.

La risoluzione delle controversie sorgenti dall'applicazione della presente ordinanza, è demandata al Comitato Consultivo della Cassa che si riunirà, con la partecipazione del Giudice della Somalia e del dirigente sanitario della Cassa, con funzioni arbitrali di prima istanza.

Art. 10.

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 18 luglio 1950

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 44 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza in data 16 maggio 1950 n. 14, relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata "somalo"

VISTA la propria Ordinanza in data 16 maggio 1950 n. 15, relativa alla determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche delle monete e dei biglietti da 5, 10 e 20 somali;

CONSIDERATA la necessità di determinare i distintivi e le caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti da 1 e da 100 somali della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione della Cassa;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

Il biglietto da un somalo è stampato nel recto in litografia e calcografia e nel rovescio in litografia su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 116 × 63.

La filigrana è formata dalla leggenda scura "somalo" posta e ripetuta in senso orizzontale su tutta la superficie del foglio intercalata nello stesso senso, da una linea ondulata in chiaro, interrotta a destra di ogni biglietto da uno spazio in cui spicca in chiaroscuro la testina di un leopardo.

La vignetta nel recto è composta da elementi decorativi arabi che racchiudono: al centro, una testina di leopardo su fondino incrociato, a sinistra un fondino a motivi simmetrici su cui vi è il valore del biglietto in cifre e leggende "somali 1" in lingua araba e italiana; vi sono inoltre le firme de: il Controllore Basile Giannini, il Presidente Spinelli; a destra vi è uno spazio in bianco per la visione della filigrana; in basso al centro vi è la leggenda "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia" su fondo scuro sormontata al centro in alto dallo stemma araldico della Somalia, formato da due mezze lune che racchiudono una stella a cinque punte. La vignetta è stampata su fondino a tratteggio finissimo incrociato su tutta la superficie del biglietto, interrotto a sinistra da un fondino a motivi finissimi a cicloide intrecciati e ripetuti, a destra da un tratteggio finissimo ondulato in senso orizzontale. Al margine in basso, fuori del biglietto, vi sono le leggendine, a sinistra "I.P.S. Off. Carte — Valori — Roma", a destra "E. Pizzi Dis."

Il rovescio del biglietto è formato da un fondino a tratteggio ondulato orizzontale su tutta la superficie del formato stampa su cui campeggia al centro una composizione ornamentale costituita da uno scudo ovale su cui vi è il valore in cifra italiana e araba con la leggenda "somalo" racchiuso da motivi a cartocci e di tralci di foglie stilizzate questa composizione è poggiata su un piano che ha un fondino a motivi ornamentali che si ripetono e sul quale vi è posta in basso a sinistra e in alto a destra la numerazione e in basso a destra e in alto a sinistra la serie; il fondino è interrotto a destra e a sinistra da due spazi in bianco: nello spazio a destra vi è stampato l'annuale e la leggenda in italiano "1950 Roma" e l'annuale arabo e la leggenda "Roma" in lingua araba.

Il contorno della tabellina è ricavato nello spessore con un contorno irregolare.

I colori sono stampati sul recto in viola scuro e giallo vivo su fondino giallo, sul rovescio in bruno violaceo su fondino camoscio pallido.

La numerazione e la serie sono stampate tipograficamente in colore rosso.

Art. 2.

Il biglietto da 100 somali è stampato nel recto in litografia e calcografia; nel rovescio in litografia; su carta bianca filigranata del formato di stampa mm. 155 × 90; la filigrana è formata dalla leggenda scura "somalo" posta e ri-

petuta in senso orizzontale su tutta la superficie del foglio intercalata nello stesso senso da una linea ondulata in chiaro interrotta a destra di ogni biglietto da uno spazio in cui spicca in chiaroscuro la testina di un leone.

La vignetta nel recto è composta da elementi ornamentali decorativi arabi. Essa presenta ai lati due identiche cornici sagomate che racchiudono motivi decorativi in stile arabo su cui spicca in chiaro il valore del biglietto "100" in alto in cifra araba e in basso in cifra italiana; il fondino delle cornici è interrotto al centro da una composizione sagomata ovale composta da foglie stilizzate che a sinistra racchiude su fondino nero a tratteggi una imponente testa di leone e a destra uno spazio in bianco per la visione della filigrana.

Nella parte centrale del recto vi è una cornice formata da foglie stilizzate intercalate da grosse perle che racchiude un fondino finissimo costituito da motivi simmetrici ripetuti, su cui sono stampate dall'alto in basso le seguenti leggende a carattere pieno: "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, il Presidente Spinelli, il Controllore Basile Giannini"; poste in alto e in basso di questa parte centrale vi sono due identiche composizioni formate di fiori e foglie stilizzate e da motivi geometrici ripetuti su cui spicca al centro la leggenda "Somali" in lingua araba e italiana rispettivamente in alto e in basso.

Un sottofondino litografico finissimo è posto sulla superficie del formato stampa. Al margine in basso, fuori del biglietto, vi sono le leggendine, a sinistra "I.P.S. Off. Carte — Valori — Roma", a destra "E. Pizzi Dis."

Il rovescio del biglietto è formato da una cornice a motivi decorativi arabi che si ripetono e che racchiude a destra la vignetta costituita dalla riproduzione del palazzo del Governo chiusa in una cornice composta da motivi ornamentali e frutta portante in alto a sinistra il valore "100" in cifra italiana, al centro la leggenda "somali" e a destra è ripetuto il valore in cifra araba, a sinistra vi è la riserva in bianco per la visione della filigrana.

In basso al centro della cornice a motivi arabi vi è una leggendina: "1950 Roma" ripetuta in lingua italiana e araba. Un sottofondino a tratteggio ondulato orizzontale, interrotto dalla riserva della filigrana, copre tutta la superficie del formato del biglietto. La numerazione è posta in basso a sinistra e in alto a destra, la serie è in basso a destra e in alto a sinistra.

Il biglietto è stampato nei seguenti colori: recto, sottofondino avana, vignetta grigio-lavagna-violaceo; rovescio, sottofondino rosa-pallido, cornice esterna avana, cornice della vignetta grigio-lavagna-violaceo, vignetta nero-caldo.

La numerazione e la serie sono stampate tipograficamente in color rosso.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 20 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 45 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza in data 16 maggio 1950, n. 17, relativa al cambio del « somalo » con lo scellino E.A. e con la lira italiana;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire un ulteriore termine per il cambio del « somalo » con lo scellino E.A. e con la lira italiana;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA :

Art. 1.

Il termine delle operazioni di cambio di cui all'art. 1 della Ordinanza n. 17 del 16 maggio 1950 è prorogato limitatamente al 22 agosto 1950.

I detentori di scellini E.A. e di lire italiane sono tenuti a presentare dette valute in loro possesso entro tale data alla Banca d'Italia di Mogadiscio.

Art. 2.

A decorrere dal 23 luglio 1950 il « somalo » sarà la sola moneta avente corso legale in Somalia. Ogni transazione in altre valute cadrà sotto la vigente disciplina dei cambi.

Art. 3.

Le altre norme vigenti in materia monetaria e valutaria rimangono immutate.

Art. 4.

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 20 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE

ORDINANZA N. 46 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

RITENUTO che nel sistema adottato dall'Amministrazione Britannica la tassa Scolastica veniva percetta in base a disposizioni non organiche e limitatamente all'effettiva frequenza dei corsi, pur gravando in misura considerevole sugli iscritti;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia, in base alla quale è da considerarsi in vigore, in quanto applicabile, l'Ordinamento Scolastico preesistente;

CONSIDERATO peraltro che il sistema di tassazione, applicato in Italia in materia scolastica, è ora la risultante di tasse vere e proprie e di aggiunti contributi per prestazioni speciali e servizi vari di ciascuna scuola, e che è, quindi, il caso di adottare invece in Somalia un sistema meno discriminato e ugualmente remunerativo.

ORDINA

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1950 le tasse scolastiche in Somalia sono stabilite come segue:

SCUOLA MEDIA.

1) — Tassa esami di ammissione o idoneità	So. 5
2) — Tassa d'immatricolazione	So. 10
3) — Tassa di frequenza (per ciascuna classe)	So. 21
4) — Tassa esami di diploma	So. 10

SCUOLA MEDIA SUPERIORE.

1) — Tassa esami di idoneità	So. 10
2) — Tassa di frequenza (per ciascuna classe)	So. 30
3) — Tassa d'immatricolazione al Liceo	So. 10
4) — Tassa di diploma	So. 20

Art. 2.

Sono esonerati dal pagamento dalle tasse di cui sopra i giovani che ne abbiano titolo in conformità delle disposizioni vigenti in Italia in materia, salvo a demandare al Consiglio d'Amministrazione della Cassa Scolastica l'esame dei casi particolarmente meritevoli di considerazione e d'intervento.

Mogadiscio, 15 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE

PARTE SECONDA

SALINE SOMALE S. A.

Convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della S. A. Saline Somale, Sede Mogadiscio, Capitale L. 11.000.000, sono convocati in Assemblea generale straordinaria in Roma, Via Nazionale 172, per le ore 11 del giorno 25 agosto 1950, ed eventualmente in seconda convocazione per il 12 settembre 1950, stessa ora e luogo, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Nomina del Consiglio di Amministrazione in base all'art. 23 dello Statuto Sociale;
- 2.) Varie eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso le Sedi di Roma e Milano del Banco di Roma, o presso gli Uffici della Società in Roma, Via Nazionale 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, li 30 giugno 1950.

L'Amministratore Straordinario
Dott. Corrado Moncada